



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Modifica all'articolo 45 del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di estensione di taluni benefici ai coniugi affidatari
di persona handicappata in situazione di gravità

ONOREVOLI SENATORI. - La legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ha avuto il grande merito di rilanciare concretamente le politiche dell'*handicap*, fornendo reali agevolazioni e benefici ai diretti interessati nonché a coloro che sono tenuti alla loro assistenza e cura. Tra i risultati di maggiore rilievo vanno senz'altro menzionati i permessi retribuiti ai genitori lavoratori con figli handicappati gravi, l'intervento dei comuni per la promozione dei servizi residenziali e domiciliari, il superamento delle barriere architettoniche, l'avvio di programmi di prevenzione delle forme congenite più diffuse di *handicap*.

Nel corso degli anni, però, sono emerse alcune lacune e incongruenze nella normativa evidentemente non esaustiva di una materia in verità molto complessa e variegata. Nonostante i miglioramenti apportati, la fascia degli handicappati gravi rimane quella maggiormente penalizzata, essendo questi soggetti particolarmente bisognosi di cure specialistiche e di assistenza; essi quindi versano in situazioni di gravissima difficoltà e disagio, finendo per essere considerati un vero e proprio peso per coloro che sono tenuti alla loro assistenza.

Una società che si possa definire civile deve prestare la massima attenzione non solo alle esigenze di queste persone ma anche, e soprattutto, a quelle di coloro che con esse vivono e predisporre tutto quanto necessario per superare qualunque forma di emarginazione e di ghettizzazione.

Con il presente disegno di legge si intende avanzare di un piccolo passo, estendendo anche ai coniugi affidatari di soggetti affetti da *handicap* i benefici di cui godono i genitori lavoratori di handicappati gravi, previsti dall'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

È assurdo, infatti, negare uguale trattamento di favore al coniuge lavoratore di un portatore di *handicap* grave, ove peraltro si pensi che un figlio handicappato può generalmente contare sull'assistenza e la cura di almeno due persone, quali sono i genitori, mentre il coniuge handicappato grava sempre e comunque sull'altro.

Certi della bontà di una simile iniziativa, auspichiamo una pronta approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 1 e 2 all'articolo 42 si applicano anche ai coniugi affidatari di persona handicappata in situazione di gravità».

